

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 NOVEMBRE 2020, N. 1500

L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. - Parziale modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 783/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 "Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica" e in particolare l'art. 7, comma 4, laddove prevede che la Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che può utilizzare per il finanziamento di Progetti speciali o d'iniziativa di carattere straordinario, ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale;

Dato atto che con propria deliberazione n. 783/2017 sono state approvate le "Procedure di concertazione e condivisione territoriale finalizzate all'individuazione degli Enti locali candidati alla realizzazione di Progetti speciali di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 4/2016 e s.m.", che prevede tra i requisiti per la finanziabilità dei progetti, che abbiano spesa massima ammissibile di € 150.000,00;

Ravvisata l'esigenza di poter consentire l'ammissibilità anche a progetti di maggiore rilevanza, qualora se ne valuti la significatività in termini di promozione, visibilità e valorizzazione turistica del territorio;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'allegato A alla deliberazione n. 783/2017 "Procedure di concertazione e condivisione territoriale finalizzate all'individuazione degli Enti locali candidati alla realizzazione di Progetti speciali di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 4/2016 e s.m.", eliminando il requisito relativo alla spesa massima ammissibile di progetto, come meglio specificato in dispositivo;

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la deliberazione n. 83 del 21/01/2020, avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020- 2022" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Richiamate infine le seguenti le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modificazioni;

- n. 468/2017, n. 1059/2018 e n. 733/2020;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2373 del 22/02/2018 "Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio "Turismo, Commercio e Sport";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore regionale Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di modificare l'allegato A alla propria deliberazione n. 783/2017 "Procedure di concertazione e condivisione territoriale finalizzate all'individuazione degli Enti locali candidati alla realizzazione di Progetti speciali di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 4/2016 e s.m.", come segue:

- al Paragrafo 2. eliminare l'ultimo alinea del secondo capoverso:

"limite massimo di spesa ammissibile di euro 150.000,00";

2) di confermare in ogni altra sua parte la citata propria deliberazione n. 783/2017;

3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2020, N. 1589

Integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale n. 611/2019 recante piano di controllo della volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio della regione Emilia-Romagna, già modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 979/2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e

successive modifiche, ed in particolare l'art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19, prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché

muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;

Richiamate inoltre:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm. ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 e ss.mm. ii., ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria' in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamato, in particolare, l'art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla

caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla Legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

- la L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";

- la L.R. n. 24/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";

- la L.R. n. 22/2015 denominata "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1191/2007 recante “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004”;

- n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;

- n. 1419/2013 recante “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali”” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;

- n. 79/2018 recante “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e modifiche alle delibere n. 1191/2007 e n. 667/09”;

- n. 1147/2018 recante “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)”;

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;

Considerato che, così come riportato nel sopracitato Piano Faunistico, la volpe (*Vulpes vulpes*), oltre ad essere una specie diffusa e abbondante in gran parte dell’areale europeo, occupa il 92% della superficie regionale senza soluzione di continuità dalla pianura al crinale appenninico;

Preso atto che la volpe, oltre a rappresentare un limite alla riproduzione della fauna selvatica negli Istituti con finalità di produzione e riproduzione quali le Oasi, le Zone di Ripopolamento e Cattura o i Centri Privati di cui all’art. 10 della Legge n. 157/1992, è causa di danni agli allevamenti di bassa corte ma soprattutto, con lo scavo delle proprie tane, compromette l’integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 611 del 15 aprile 2019 con la quale è stato approvato il “Piano di controllo della volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio della Regione Emilia-Romagna”, ai sensi del soprarichiamato art. 16 della L.R. n. 8/1994 ed in attuazione del vigente Piano Faunistico-Venatorio regionale, con validità quinquennale (periodo 2019-2023);

- n. 979 del 18 giugno 2019 con la quale, tra l’altro, è stato modificato il punto 6.4 del sopracitato “Piano di controllo della volpe”, sostituendolo con il seguente: “In caso di interventi giustificati da motivi di sicurezza del suolo (terrapieni o argini pensili) di cui al precedente punto 5.2.3 e fatto salvo il prioritario ricorso ad azioni di dissuasione, cattura e/o allontanamento dei soggetti sia adulti che giovani, si potrà operare nell’intero arco dell’anno con qualunque dei mezzi sopracitati. In tali contesti ed esclusivamente nel caso in cui i suddetti metodi non abbiano sortito effetti, potranno eccezionalmente essere attuati interventi in tana

direttamente dagli appartenenti ai Corpi di polizia provinciale.”;

Vista la dettagliata documentazione inviata dalla Protezione Civile, dagli Enti deputati alla gestione dei corsi d’acqua, ma anche della rete viaria e ferroviaria, relativa alla situazione critica di argini e terrapieni a causa dello scavo di tane di volpe che spesso si vanno ad aggiungere a quelle di altri animali “fossori”, agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

Considerato che la limitazione posta dalla citata deliberazione n. 979/2019 relativamente alla possibilità di intervento in tana esclusivamente da parte degli appartenenti ai Corpi di Polizia provinciale, ha drasticamente ridotto la possibilità di effettuare interventi puntuali ed efficaci per carenza di personale ma anche di dotazione strumentale idonea all’attuazione di tale pratica;

Ritenuto pertanto opportuno, come già previsto dalla propria deliberazione n. 611/2019 approvata a seguito del parere favorevole di ISPRA, di consentire ai Corpi di Polizia provinciale e della Città Metropolitana di Bologna di avvalersi della collaborazione degli “Operatori all’uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica” di cui all’art. 16 della L.R. n. 8/1994, nell’attuazione degli interventi in tana giustificati da motivi di sicurezza del suolo sostituendo il punto 6.4 con il seguente: “In caso di interventi giustificati da motivi di sicurezza del suolo (terrapieni o argini pensili) di cui al precedente punto 5.2.3 e fatto salvo il prioritario ricorso ad azioni di dissuasione, cattura e/o allontanamento dei soggetti sia adulti che giovani, si potrà operare nell’intero arco dell’anno con qualunque dei mezzi sopracitati. In tali contesti ed esclusivamente nel caso in cui i suddetti metodi non abbiano sortito effetti, potranno eccezionalmente essere attuati interventi in tana direttamente dagli appartenenti ai Corpi di Polizia provinciale che possono avvalersi degli “Operatori all’uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica” di cui all’art. 16 della L.R. n. 8/1994;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1159 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

- n. 733 del 25 giugno 2020 "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione";

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell'istruttoria e dell'assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi

A voti unanimi e palesi
delibera

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di sostituire il punto 6.4 del "Piano quinquennale di controllo della volpe" il "Piano quinquennale di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*)" valido per l'intero territorio regionale, con

esclusione dei Parchi Nazionali e Regionali nonché delle Riserve Statali e Regionali, di cui alla deliberazione n. 611/2019, già modificato dalla deliberazione n. 979/2019, come segue:

- "In caso di interventi giustificati da motivi di sicurezza del suolo (terrapieni o argini pensili) di cui al precedente punto 5.2.3 e fatto salvo il prioritario ricorso ad azioni di dissuasione, cattura e/o allontanamento dei soggetti sia adulti che giovani, si potrà operare nell'intero arco dell'anno con qualunque dei mezzi sopracitati. In tali contesti ed esclusivamente nel caso in cui i suddetti metodi non abbiano sortito effetti, potranno eccezionalmente essere attuati interventi in tana direttamente dagli appartenenti ai Corpi di Polizia provinciale che possono avvalersi degli "Operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica" di cui all'art. 16 della L.R. n. 8/1994.";

3. di dare atto che rimangono invariate tutte le altre prescrizioni previste dal "Piano di Controllo della volpe" di cui alla predetta deliberazione n. 611/2019, come modificata dalla propria deliberazione n. 979/2019;

4. di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

5. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul Portale E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2020, N. 1592

L.R. n. 30/2019. Art.1 - Delibera di Giunta regionale n. 1491/2020 - Assegnazione e concessione di un contributo al Collegio regionale dei maestri di sci dell'Emilia-Romagna per interventi di formazione e aggiornamento professionale relativi all'anno formativo 2020-2021. Assunzione impegni di spesa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 8/3/1991, n. 81 "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina" e in particolare il secondo comma dell'art.11 che prevede che le Regioni determinino le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci;

- la L.R. 9/12/1993, n. 42 "Ordinamento della professione di maestro di sci" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, i seguenti articoli:

- l'art. 2 che, in attuazione della L. 81/1991, istituisce il Collegio regionale dei maestri di sci dell'Emilia-Romagna il quale, fra le proprie funzioni così come definite all'art. 13 della predetta Legge 81/1991, svolge, fra l'altro, quelle concernenti le iscrizioni agli Albi professionali e la tenuta degli stessi;

- l'art. 4 che stabilisce, fra l'altro, che la Giunta regionale deliberi la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento, e le prove finali dei corsi, nonché le prove selettive per

l'ammissione ad essi;

- la propria deliberazione n. 1491 del 2/11/2020 recante "Istituzione corsi maestri di sci anno formativo 2020/2021 ai sensi Legge Regionale n. 42/1993";

Dato atto che:

- con nota prot. n. 44 del 14 ottobre 2020, il Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci ha trasmesso, alla Responsabile del Servizio Programmazione delle Politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della conoscenza e al Responsabile del settore Sport della Regione Emilia-Romagna, le proposte relative ai corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione dei Maestri di sci 2020/2021 e che tali proposte sono state acquisite agli atti dei medesimi Servizi regionali;

- in attuazione di quanto previsto dalla sopracitata legge regionale n. 42/1993, sulla base delle sopracitate proposte, con la richiamata propria deliberazione n. 1491/2020 sono stati istituiti: il corso di Aggiornamento Maestri di sci Alpino, Nordico, Snowboard; il corso di formazione Maestri di sci Alpino; il corso propedeutico di preparazione alle selezioni per accedere al corso di formazione Maestri di sci Alpino;

Acquisita agli atti del Servizio Turismo, Commercio e Sport con prot. n. 705619 del 2 novembre 2020, la nota prot. n. 56 del 29 ottobre 2019 con la quale il Presidente del Collegio Maestri di Sci ha trasmesso:

- il costo complessivo di previsione, pari a € 131.900,00, dei corsi di cui alla citata propria deliberazione n. 1491/2020 e la suddivisione annuale delle attività e dei costi corrispondenti secondo la seguente tabella 1):